

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3911

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERVONE, BUZZI, CAIAZZA, RAUSA, LO BELLO, BORGHI, SGARLATA, LINDNER, PICA, DALL'ARMELLINA

Presentata il 10 luglio 1975

Insegnanti delle scuole di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253, nel prevedere i compiti e le funzioni delle scuole di polizia, ha stabilito che:

« Le scuole di polizia dovranno sviluppare la preparazione culturale, la formazione tecnico-giuridica e la preparazione professionale degli allievi. Particolare cura dovrà essere dedicata all'insegnamento della Carta costituzionale e principalmente dei diritti e dei doveri del cittadino, dando impulso alla conoscenza critica, al senso di responsabilità ed alla capacità di iniziativa individuale.

Gli insegnanti delle scuole di polizia per le materie di cultura generale e di istruzione professionale sono nominati dal ministro dell'interno secondo l'ordine di una graduatoria di merito e di anzianità ripartita per materie di insegnamento che il Ministero dell'interno prepara su domanda di docenti universitari e di docenti di ruolo della scuola secondaria superiore. Per le materie di carattere tecnico-professionale possono essere ammessi all'insegnamento anche magistrati, funzionari di pubblica sicurezza e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il ministro dell'interno presenterà una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalle scuole e sui risultati conseguiti ».

Tale norma ha certamente elevato il grado di qualificazione del corpo docente di tali scuole, talché è immaginabile che i futuri corsi si svolgeranno sotto la guida scientifica dei nostri più autorevoli costituzionalisti ed italianisti; d'altra parte ciò appare in sintonia con tutto il sistema scolastico italiano che fornisce ogni cittadino del titolo di licenza di scuola media.

In tal senso con « pubblico avviso » del 18 luglio 1974 il ministro dell'interno ha invitato i docenti universitari e quelli di ruolo nella scuola media secondaria a presentare le relative domande d'incarico.

Tale nuovo sistema ha però obliato quella categoria, forse umile ma certamente efficiente, che finora aveva con zelo, dignità e capacità svolto l'attività in questione.

Vi sono infatti insegnanti elementari di ruolo che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, furono, a domanda, collocati permanentemente fuori ruolo (ai sensi dell'articolo 8), per cui con decorrenza 1° ottobre 1968 i loro posti

e le rispettive sedi di titolarità furono ritenuti vacanti e disponibili. Ad essi fu affidato l'insegnamento della cultura generale presso le scuole di polizia, attività che viene tuttora svolta.

Orbene, la presenza di questi insegnanti pone il problema della loro collocazione anche perché, a mio avviso, sarebbe peri-

coloso fare a meno di colpo della loro esperienza e delle loro capacità. Inoltre è prevedibile che occorrerà del tempo perché vengano formati i ruoli dei nuovi docenti.

In tal senso proponiamo quindi alla vostra attenzione, nella speranza che su di esso converga il vostro consenso, la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ed in servizio presso le scuole di polizia alla data della entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, potranno continuare a svolgere l'insegnamento svolto fino a tale data e nelle sedi attualmente occupate.

Nella determinazione del numero dei docenti da nominare a norma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253, il ministro dell'interno terrà conto del numero degli insegnanti già in servizio nelle scuole di polizia ai sensi del comma precedente.